



DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA.

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica ai campi coltivati, situati nel territorio del Parco.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, gli aiuti di cui al presente Disciplinare soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29 (aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti) e al capo I del citato regolamento, alle quali si rinvia per quanto non previsto dal presente Disciplinare.
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente disciplinare e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest'ultimo.
4. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle seguenti specie di fauna selvatica Cinghiale (*Sus scrofa L.*), Capriolo (*Capreolus capreolus L.*), Cervo (*Cervus elaphus L.*), Istrice (*Hystrix cristata L.*), Tasso (*Meles meles L.*), Lepre (*Lepus europaeus L.*).
2. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario; per la quantificazione degli indennizzi si possono includere i costi per le piante distrutte. L'indennizzo copre la perdita di reddito dovuta ad eventuali costi di risemina o al mancato raccolto in relazione all'epoca in cui si verifica la distruzione delle piante.
3. L'indennizzo è determinato sulla base del valore di mercato delle piante perdute e della perdita di reddito di cui al comma 2.
4. Gli aiuti sono pagati direttamente ed esclusivamente all'azienda interessata.
5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

6. Sono ammissibili agli aiuti gli eventi per i quali è stata posta denuncia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, in data posteriore al 01 gennaio 2022.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI AIUTI

1. Gli indennizzi sono concessi alle microimprese, piccole imprese e medie imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti zootecnici di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti), conformemente alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, gli aiuti alle grandi imprese sono concessi in regime "de minimis", sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Resta fermo che le disposizioni di cui al presente disciplinare devono essere rispettate anche per gli aiuti alle grandi imprese, nei limiti in cui non sono in contrasto con il regolamento (UE) n. 1408/2013]
3. Gli indennizzi sono concessi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili impresa ai sensi del diritto dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

ART. 4 INTENSITA' DEGLI AIUTI E CUMULO

1. L'indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea o nell'ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Qualora dei finanziamenti dell'Unione Europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione Europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente disciplinare, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell'intensità massima di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento del 100%.
3. L'indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2 e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto superiore al 100%.

ART. 5 PRONTUARIO

1. L'Ente Parco predispone un "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco" nel quale sono definite le tipologie di colture indennizzabili, le pratiche colturali di riferimento, i relativi valori di produttività riconosciuti dall'Ente (intesi come unitari medi annuali) e i valori medi tra i prezzi di mercato (franco azienda) riferiti ai Mercuriali Camerali e/o dell'ISMEA dell'annata agraria precedente l'anno in corso.
2. Il Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, nella proposta di indennizzo riporta l'importo calcolato facendo riferimento esclusivamente alla media dei valori di produzione e prezzi di mercato, riportati nelle tabelle del Prontuario tecnico.
3. Attraverso un'apposita attività di monitoraggio, pianificata dall'Ente Parco d'intesa con il Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, da effettuarsi contestualmente alle verifiche per danni, sono ulteriormente perfezionate le tabelle relative alle produzioni unitarie in modo da giungere a valori rappresentativi, riconosciuti per aree omogenee, volti a rappresentare riferimenti oggettivi per il calcolo dell'indennizzo ed equi, in quanto ottenuti da comparazioni con rilevazioni in campo.
4. Modalità, durata delle colture (annuali, biennali, quadriennali o poliennali), "Ordinarietà" nonché "Vocazionalità" dell'area coltivata, vengono delineate nel Prontuario tecnico. Casi di inosservanza delle regole di Buona Pratica Agricola, anche segnalati da accertatori, verranno valutati in campo da personale tecnico dell'Ente o da un esperto all'uopo incaricato dall'Ente medesimo, che provvede all'istruttoria per l'indennizzo, comunque commisurato all'effettivo grado produttivo raggiunto dalla coltura.
5. Per tenere conto delle variazioni dei valori di mercato, il Prontuario e i suoi allegati vengono aggiornati e approvati dall'Ente entro il 30 Aprile di ogni anno.

ART. 6 CASI DI NON RICONOSCIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL'INDENNIZZO E ANNULLAMENTO DEL SOPRALLUOGO

1. Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:
 - a) le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;
 - b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
2. Non è previsto alcun indennizzo:
 - in caso di piccoli danni di valore inferiore a € 50;
 - in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura;
 - per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;
 - in caso di danni a tartufo;
 - in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture;

ART. 7

COMPITI DEL REPARTO PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA DEL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI

1. Al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, che opera avvalendosi delle Stazioni Carabinieri "Parco" competenti per territorio, è affidato il compito di ricevere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso con relativa istruttoria, quantificare il danno e trasmettere la documentazione alla Direzione dell'Ente per le procedure di indennizzo. Per casi di particolare complessità o in particolari periodi dell'anno, qualora il numero delle istanze di indennizzo presentate ai Comandi Stazione sia tale da inficiarne le ordinarie attività di istituto, l'Ente Parco provvede a diminuirne l'eccessivo carico attraverso proprio personale tecnico qualificato o figure professionali abilitate, all'uopo incaricate dall'Ente Parco stesso.
2. In fase di accertamento il danneggiato attesta l'avvenuto sopralluogo controfirmando il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.
3. Il verbale di accertamento e la relativa documentazione sono trasmessi all'Ente Parco entro 45 giorni dalla denuncia del danno.
4. La documentazione può contenere anche indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.
5. L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del personale del Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, in particolare per quanto concerne l'identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.
6. Tutti i dati (importo degli indennizzi per superfici e colture danneggiate), reperiti nel corso dell'accertamento del danno sono raccolti annualmente in apposita banca dati a disposizione dell'Ente.

ART. 8

DENUNCIA DEL DANNO

1. Il compito di ricevere le denunce per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico è affidato al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parco, che opera avvalendosi delle Stazioni Carabinieri "Parco" competenti per territorio.
2. La denuncia per danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo viene presentata alla Stazione Carabinieri "Parco" competente per territorio.
3. La denuncia del danno deve:
 - essere effettuata per iscritto, in forma di autocertificazione per iscritto, via fax, e-mail o anche verbalmente e, in quest'ultimo caso, formalizzata al momento del sopralluogo, presentata dall'interessato compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile presso la Stazione Carabinieri "Parco" competente per territorio o, nel caso di irreperibilità dello stesso, al Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi;
 - essere effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso la Stazione Carabinieri "Parco" competente

territorialmente.

- contenere individuazione catastale del campo interessato dal danno da fauna selvatica (Mappa, Comune Censuario, N° di Foglio e N° di Particella).
4. I termini temporali entro cui il danneggiato può presentare la denuncia per danno emergente e/o lucro cessante sono stabiliti, per ciascuna coltura, nel “Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco”
 5. A decorrere dalla data della denuncia, in attesa del sopralluogo, il danneggiato deve astenersi dall’esecuzione di qualsiasi operazione colturale sul Campo oggetto di danno al fine di consentire gli accertamenti necessari.
 6. L’Ente Parco effettua controlli a campione su tutte le denunce di danno per verificare i dati autocertificati.

ART. 9

ACCERTAMENTO DEL DANNO

1. I soggetti di cui all’Art. 7 provvedono:
 - ad effettuare il sopralluogo, volto ad accertare l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all’articolo 1, comma 1.;
 - a redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso;
 - a digitalizzare tutti i dati reperiti nel corso dell’accertamento (importo degli indennizzi, superfici, quantità e tipo di colture danneggiate), in apposita banca dati a disposizione dell’Ente.
2. Il sopralluogo viene effettuato entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della denuncia. Se allo scadere del 15° giorno non viene effettuato il sopralluogo di accertamento, entro il termine dei successivi dieci giorni lavorativi il danneggiato può far pervenire al protocollo dell’Ente Parco, perizia di parte firmata da un tecnico abilitato. Nel frattempo, l’Ente, anche con ritardo, provvederà all’esecuzione del sopralluogo, secondo le modalità previste nel Disciplinare, ma la perizia di parte verrà comunque utilizzata per confronto.
3. Il personale che effettua il sopralluogo accerta l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno alla coltura e il comportamento dei selvatici che hanno prodotto il danno, appartenenti alle specie di cui al presente disciplinare.
4. Al termine del sopralluogo, il verbale indicante l’effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, firmato dal personale accertante, viene consegnato in copia al danneggiato che lo controfirma.
5. Per l’accertamento del danno si procede mediante sopralluogo volto a:
 - rilevamento della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) mediante SIM, dati AGEA, GPS; per semplice riferimento, possono essere utilizzate a corredo Mappe e Visure Catastali fornite dal danneggiato.
 - acquisizione di documentazione fotografica.

ART. 10

VALUTAZIONE DEL DANNO

1. Successivamente al sopralluogo, sulla base della valutazione delle risultanze emerse l’accertatore redige idoneo documento di quantificazione dell’indennizzo nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 ed in particolare:
 - Il documento concernente la proposta di indennizzo, redatto dal personale del Reparto

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga del Raggruppamento Carabinieri Parchi, eventualmente coadiuvato da personale all'uopo incaricato dall'Ente Parco viene comunicato all'interessato e quindi trasmesso all'Ente Parco per quanto di competenza;

2. La quantificazione dell'indennizzo, si basa sulle risultanze del sopralluogo e delle indicazioni tecnico-agronomiche e di mercato contenute nel "Prontuario tecnico dei danni alle colture agrarie del Parco";
3. Dall'importo dei danni sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

ART. 11 LIQUIDAZIONI

1. L'Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l'indennizzo concesso all'avente diritto entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 MISURE DI PREVENZIONE

1. Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici e della funzionalità degli ecosistemi del Parco, le imprese di cui all'art. 3 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 2, comma 1, pena l'esclusione dagli indennizzi di cui al presente Disciplinare.
2. Le misure di cui al comma 1 del presente articolo sono messe in atto secondo le modalità previste dall'Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni al patrimonio agricolo sul territorio del Parco.
3. Compatibilmente con le finalità istitutive di conservazione delle zoocenosi, l'Ente Parco attua misure di prevenzione volte al contenimento numerico della fauna che arreca danno al patrimonio agricolo.

ART. 13 PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale per la registrazione degli aiuti e volti a rispettare gli obblighi dell'Unione Europea in materia di trasparenza degli aiuti di Stato, l'Ente Parco pubblica sul proprio sito internet:

- il testo integrale del presente disciplinare;
- la somma destinata anno per anno agli indennizzi;
- i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.